

REGOLAMENTO PALESTRA E SPAZI ANNESSI

Orario Scolastico

Art. 1- L'accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di attività motoria ed in presenza dell'insegnante specifico.

Art. 2- Gli alunni giunti in palestra si recheranno negli spogliatoi per indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei:

- scarpette da ginnastica;
- tuta o pantaloncini e maglietta.

Art. 3- La palestra, il campo verde, i cortili esterni , gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine.

Art. 4- E' assolutamente vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo, se non su richiesta ed in presenza dell'insegnante di Scienze motorie. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.

Art. 5- Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione giornaliera, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e non è permesso loro allontanarsi dalla palestra.

Art. 6- Al termine della lezione e circa 10 minuti prima del suono della campana gli alunni dovranno apprestarsi a cambiarsi, lavarsi ed essere pronti per la lezione successiva.

Art. 7- In palestra è vietato consumare qualsiasi tipo di alimento.

Art 8- All'interno della palestra è vietato calciare con i piedi palloni di qualsiasi genere, ad eccezione di esercitazioni specifiche, durante le lezioni, programmate dall'insegnante.

Art 9- Ciascun docente sia di Scienze motorie che di altra disciplina risponde personalmente di eventuali problemi causati dalla mancata vigilanza e/o osservanza delle norme previste dal Regolamento.

In particolare ciascun docente è tenuto a:

- vigilare mentre le classi sono presenti in palestra;
- verificare l'uso corretto delle attrezzature da parte degli alunni;
- fare rispettare le norme generali di comportamento.

Art 10- E' severamente vietato a tutti gli studenti utilizzare o comunque tenere accesi il cellulare ed altri dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, Mp3,...) di loro proprietà o in loro possesso, ai sensi della normativa vigente, durante l'attività didattica in palestra, in quanto rappresenta un elemento di distrazione degli stessi e dei compagni, ma anche una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.

Art. 11 – E' possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall'Istituto e che richiedono uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali attività curricolari.

Art. 12 - E' vietato agli alunni accedere nelle stanze, all'interno della palestra, dove sono custodite le attrezzature sportive, il materiale di palestra e documentazioni varie. Non e' assolutamente permesso agli alunni prendere qualsiasi attrezzo sportivo di propria iniziativa.

Art. 13 – Uso del campo in sintetico

L'uso del campo in sintetico sarà disciplinato a tempo, qualora si verifichi la contemporaneità della presenza di più classi in palestra: in particolare saranno ammesse due squadre/classi ogni 10 minuti di gioco, in modo da dare la possibilità a tutti gli alunni di praticare la disciplina .

L'accesso al campo sarà consentito solo se gli alunni indosseranno idonee scarpette per giocare su fondo in erba sintetica.

Art. 14 – Si riconferma il divieto di fumo nei locali della palestra, nei bagni, negli spogliatoi e negli spazi annessi (cortili esterni e campo in sintetico).

Fuori dell'orario scolastico

Art. 1- L'uso della palestra è concesso esclusivamente alle Società/Associazione/Federazioni Sportive del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle ore libere da impegni scolastici, alle condizioni indicate negli articoli seguenti. La concessione della palestra in uso alle Società/Associazione/Federazioni sportive è oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 2- L'accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società autorizzate, debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite. L'uso dei locali è limitato solo agli spazi richiesti.

Art. 3 Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre presente, sin dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti.

Art.4- Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza. E' vietato comunque nella maniera più assoluta:

- organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste non siano autorizzate dalla Scuola;
- entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica;
- calciare o palleggiare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra che negli spogliatoi o docce;
- trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o utilizzare le dotazioni sportive della palestra senza specifica autorizzazione, o eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente.

Art. 5- Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola, all'infuori di quelli assegnati. Sia durante l'accesso che all'uscita, dovranno essere evitati rumori molesti di qualsiasi genere ed è vietato introdurre mezzi all'interno dei cortili esterni antistanti la palestra.

Art. 6- Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero accertati all'immobile o alle attrezzature, dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà l'Ente proprietario per quanto di Sua competenza.

Art. 7- La Società/Associazione/Federazione sportiva autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità.

Art. 8- Le associazioni sportive si assumono l'impegno nei confronti della Scuola per quanto riguarda le pulizie della Palestra e locali annessi, quando questa viene concessa loro in uso.

Art. 9- L'assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all'inizio della concessione. L'assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà accordato dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.

Art. 10- L'assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, quando dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra indicate.

Art. 11- La Società/Associazione/Federazione sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l'Istituzione scolastica in occasione di manifestazioni che ne richiedano l'utilizzo. Di ciò la Società/Associazione/Federazione sportiva sarà informata con un anticipo di almeno dieci giorni.

Art. 12- Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra, all'albo della scuola e tutti coloro che utilizzano i suddetti spazi sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.

**LA DIRIGENTE
PROF.SSA SALVINA GEMMELLARO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legislativo n. 39/1993